

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

D.d.s. 19 giugno 2024 - n. 9337

Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 Reg. (UE) 2021/2115 - Intervento SRA28 «Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali» - Modalità di riduzioni ed esclusioni dal premio, in applicazione del d.m. n. 93348 del 26 febbraio 2024 avente ad oggetto «Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità «rafforzata» 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027» - anno 2023

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLA MONTAGNA,
FORESTE E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica Agricola Comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013 e ss.mm.ii.;
- la Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final della Commissione europea del 2 dicembre 2022 che approva il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, così come da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C(2023) 6990 final del 23 ottobre 2023;
- il d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 «Attuazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della Politica agricola comune» e ss.mm.ii.;
- il d.m. n. 147385 del 9 marzo 2023 «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale» e ss.mm.ii.;
- il d.m. MASAF n. 263980 del 22 maggio 2023 di «Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 «Attuazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della Politica agricola comune»;
- il d.m. MASAF n. 337220 del 28 giugno 2023 «Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013» recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della Politica agricola comune;
- il d.m. MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 «Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità «rafforzata» 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027»;
- la d.g.r.n. XI/7370 del 21 novembre 2022 avente ad oggetto «Approvazione del complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR)», così come da ultimo modificata dalla d.g.r.n. n. 2250 del 22 aprile 2024;
- la d.g.r.n. XII/166 del 17 aprile 2023 avente ad oggetto

«PAC 2023-2027 - Regime di condizionalità per l'anno 2023: determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e del Reg. (UE) n. 1306/2013»;

- il d.d.s. n. 7088 del 15 maggio 2023 con il quale è stato approvato il bando 2023 per la presentazione delle domande di sostegno per gli interventi SRA28 «Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali» del complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia demandando a successivo provvedimento l'applicazione di sanzioni e riduzioni degli aiuti, dovute al mancato rispetto degli impegni e degli obblighi di cui al medesimo bando;

Considerata la necessità di dare attuazione a quanto definito dall'articolo 12 comma 6 del d.m. n. 93348/2024 attraverso l'approvazione dell'allegato 1 «SRA28 - Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali - Riduzioni ed esclusioni dai premi per violazioni di impegni e altri obblighi - anno 2023», che disciplina l'applicazione a livello regionale delle riduzioni ed esclusioni dai premi per violazioni di impegni ed altri obblighi, riferite all'intervento SRA28;

Preso atto che il sopra richiamato allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, è stato redatto congiuntamente dal Responsabile di intervento e dall'Organismo Pagatore Regionale, d'intesa con l'Autorità di gestione Regionale dello sviluppo rurale, che hanno concordato sull'opportunità di riunire in un unico documento le norme di rispettiva competenza che disciplinano l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni, per disporre di un quadro di riferimento univoco e organico cui tutti i soggetti interessati possono fare riferimento;

Acquisito via e-mail il parere positivo dell'Organismo Pagatore Regionale e dell'Autorità di gestione, rispettivamente in data 18 giugno 2024 e 19 giugno 2024, in ordine al medesimo allegato 1, agli atti;

Ritenuto pertanto necessario approvare il sopra citato allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo, attribuite con d.g.r.n. XII/628 del 13 luglio 2023;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» che individua le competenze dei dirigenti, e i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

DECRETA

1. di approvare l'allegato 1, «SRA28 - Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali - Riduzioni ed esclusioni dai premi per violazioni di impegni e altri obblighi - anno 2023», parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;

3. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale di Regione Lombardia al seguente link: <https://www.bandiregione.lombardia.it/servizi/servizi/bandi/dettaglio/agricoltura-pesca/agricoltura/psp-pac-2023-2027-sostegno-mantenimento-forestazione-imboschimento-sistemi-agroforestali-bando-2023-RLM12023032343>

5. di comunicare all'Organismo Pagatore Regionale l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto.

Il dirigente
Francesco Brignone

Allegato 1

**PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 (PSP)
REG. (UE) 2021/2115**

**COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-
2027 DELLA REGIONE LOMBARDIA**

**SRA28 - SOSTEGNO PER MANTENIMENTO DELLA FORESTAZIONE/IMBOSCHIMENTO E SISTEMI
AGROFORESTALI - RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI PREMI PER VIOLAZIONI DI IMPEGNI E ALTRI
OBBLIGHI - ANNO 2023**

INDICE

1. DEFINIZIONI.....	
2. OBBLIGHI GENERALI.....	
2.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO ENTRO LA SCADENZA DEI TERMINI.....	
2.2 DICHIARAZIONE ANNUALE DI TUTTE LE PARCELLE AGRICOLE AZIENDALI	
2.3 DICHIARAZIONE CORRETTA DELL'EFFETTIVA ESTENSIONE DELLA SUPERFICIE RICHIESTA CON LA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO	
2.3.1 CASI PARTICOLARI RICONDUCIBILI A CASI DI DIFFORMITÀ DI SUPERFICIE.....	
2.4 MANTENIMENTO OGNI ANNO DELLE STESSA SUPERFICI.....	
3.1 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.....	
3.2 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA.....	
3.3 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ SOCIALE	
4. METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI PREMI RELATIVAMENTE AL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI DI INTERVENTO.	
4.1 VIOLAZIONE CONTEMPORANEA DELL'IMPEGNO DELL'INTERVENTO E RELATIVO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ	
4.2 RIPETIZIONE DELLE INADEMPIENZE.....	
4.3 DECADENZA TOTALE DI UN BENEFICIARIO DALL'INTERVENTO/AZIONE	
4.4 RECUPERO DEI PREMI GIÀ EROGATI PER INFRAZIONI DI IMPEGNI	
5. IMPEGNI SPECIFICI DELL'INTERVENTO SRA28 E IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ	

Questo documento disciplina a livello regionale quanto previsto dal decreto legislativo 42/2023¹ e s.m.i., con riferimento all'intervento SRA 28 "Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali" del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023– 2027 (PSP) - Reg (UE) 2021/2115 di Regione Lombardia.

Il documento riassume le casistiche di inadempienze che determinano una riduzione o esclusione del premio richiesto dal beneficiario ed è stato redatto congiuntamente dal Responsabile di Intervento e dall'Organismo Pagatore Regionale, d'intesa con l'Autorità di Gestione Regionale dello Sviluppo rurale, che hanno concordato sull'opportunità di riunire in un unico documento le norme di rispettiva competenza che disciplinano l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni, per disporre di un quadro di riferimento univoco e organico cui tutti i soggetti interessati possono fare riferimento.

1. DEFINIZIONI

INTERVENTO – strumento di sostegno del PSP 2023-2027

AZIONE – sotto intervento afferente a uno stesso intervento

DOMANDA DI SOSTEGNO – domanda di partecipazione a un regime di pagamento ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115, art. 70

DOMANDA DI PAGAMENTO – domanda per ottenere un pagamento da parte delle autorità nazionali

IMPEGNO – vincolo che sottoscrive il beneficiario quando aderisce a un intervento del PSP 2023 - 2027. Il mancato rispetto di un impegno comporta la riduzione dell'importo dell'aiuto e può portare fino all'esclusione dal premio

GRUPPO DI IMPEGNI – Insieme di 2 o più impegni affini caratterizzati da elementi comuni e omogenei (art. 2, comma 1 lettera aa) del DM n. 93348/2024)

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ – criteri che il richiedente di una domanda di sostegno/pagamento deve possedere al momento della presentazione della domanda e mantenere per tutto il periodo dell'impegno

SOI – Superficie oggetto di impegno

PLUA – "Planned unit amount", ovvero premio unitario annuale per manutenzione e mancato reddito per il mantenimento dell'impianto

SUPERFICIE DICHIARATA - superficie oggetto di una domanda di sostegno o di una domanda di pagamento, richiesta dal beneficiario

SUPERFICIE DETERMINATA – superficie degli appezzamenti o delle parcelle in ordine alla quale sono soddisfatti tutti i criteri e obblighi relativi alle condizioni di concessione degli aiuti

INOSSERVANZA – qualsiasi irregolarità o altri casi di inadempienza per effetto del mancato rispetto, violazione o infrazione delle regole di condizionalità rafforzata o degli impegni e degli obblighi previsti dall'intervento dello sviluppo rurale (art. 2 lettera f) del DM n. 93348/2024)

GRAVITÀ DELL'INOSSERVANZA – parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza alla luce degli obiettivi del requisito o della norma che non sono stati rispettati (art. 2 lettera j) del DM n. 93348/2024)

ENTITÀ DELL'INOSSERVANZA – parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa che può essere limitato all'azienda oppure più ampio (art. 2 lettera i) del DM n. 93348/2024)

DURATA DELL'INOSSERVANZA - parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto dell'inosservanza o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli (art. 2 lettera k) del DM n. 93348/2024)

SANZIONE riduzione o esclusione dei pagamenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche (art. 2 lettera l) del DM n. 93348/2024)

¹ Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune

SANZIONE SUPPLEMENTARE - sanzione che si applica nei casi di sovradichiarazione di superficie, se la differenza accertata è superiore al 50% della superficie determinata, con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, lettera c) del D.lgs. 42/2023

MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE – secondo il DM n. 93348/2024 il montante a cui si riferisce l'impegno violato può essere rappresentato dall'intervento/azione/macrogruppo coltura/unit amount (gruppo coltura/coltura/parcella/UBA o capo), secondo la pertinenza. Per l'intervento SRA28 il montante è rappresentato dall'intervento e dall'azione

RIPETIZIONE DI UN'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO – l'inosservanza accertata più di una volta di uno stesso CGO o di una stessa BCAA o di uno stesso impegno o gruppo di impegni dello sviluppo rurale nell'arco di un periodo di tre anni civili consecutivi, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale precedente inosservanza (art. 2, lettera o) del DM 93348/2024)

REVOCA – recupero totale o parziale del sostegno erogato sia in forma di anticipo che di saldo

CONTROLLO AMMINISTRATIVO – controllo sistematico eseguito su tutte le domande di sostegno e di pagamento

CONTROLLO IN LOCO – controllo eseguito su un campione di aziende estratto ai sensi dell'art. 72 del Reg (UE) 2021/2116

OPLO – Organismo Pagatore Regionale di Regione Lombardia

AFCP – Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca della Direzione Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Regione Lombardia

RM FERT – Requisiti Minimi relativi all'uso dei FERTilizzanti

RM FIT – Requisiti Minimi relativi all'uso dei prodotti FITosanitari

RM BA – Requisiti minimi relativi al benessere animale

IMPORTO AMMESSO A PAGAMENTO – Importo definito a seguito dei controlli di ammissibilità

2. OBBLIGHI GENERALI

Si riportano di seguito gli obblighi stabiliti dalla normativa europea applicabili al sostegno del FEASR per gli interventi connessi alla superficie e agli animali, che sono soggetti al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) ai sensi del Reg. di esecuzione (UE) 2022/1173, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune.

2.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO ENTRO LA SCADENZA DEI TERMINI

Ai sensi dell'art.3 comma 2 del Reg. di Esecuzione (UE) 2022/1173, lo Stato Membro fissa il termine per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e 2, del Dlg.s. 17 marzo 2023, n. 42, in caso di presentazione in ritardo della domanda iniziale:

- si applica una riduzione dell'entità del contributo, rispetto a quello spettante per la domanda presentata nei termini, dell'1% per ogni giorno di ritardo;
- se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun sostegno.

2.2 DICHIARAZIONE ANNUALE DI TUTTE LE PARCELLE AGRICOLE AZIENDALI

Ogni anno, nella domanda di sostegno/pagamento il beneficiario dichiara tutte le parcelle agricole dell'azienda, comprese quelle fuori Regione e la superficie non agricola.

Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 42/2023 e del Decreto MASAF n. 263980 del 22 maggio 2023 di "Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune",

se per un dato anno il beneficiario non dichiara tutte le parcelle agricole, si determina la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda di sostegno/pagamento, applicando le seguenti riduzioni:

- se la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda è **< 3%**: nessuna riduzione;
- se la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda è **> 3% e <= 20%** e la superficie non dichiarata non è determinante per l'ammissibilità agli interventi: 1% di riduzione;
- se la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda è **> 20% e <=50%** e la superficie non dichiarata non è determinante per l'ammissibilità agli interventi: 2% di riduzione;
- se la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda è **> 50% e in tutti i casi in cui la superficie non dichiarata è determinante per l'ammissibilità agli interventi**: 3% di riduzione.

2.3 DICHIARAZIONE CORRETTA DELL'EFFETTIVA ESTENSIONE DELLA SUPERFICIE RICHIESTA CON LA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO

Il beneficiario non deve sovra dichiarare le superfici abbinate a un determinato PLUA. Si ha una sovra dichiarazione quando la superficie dichiarata (di seguito indicata con A) per il PLUA risulti superiore alla superficie determinata (di seguito indicata con B) con i controlli amministrativi e/o in loco.

Se un beneficiario, per un dato anno e per un dato PLUA, dichiara una superficie maggiore rispetto alla superficie determinata, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata abbinata a quel PLUA, a cui si applicano le riduzioni e sanzioni, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 42/2023.

La difformità di superficie è così calcolata:

A = Sup. DICHIARATA

B = Sup. DETERMINATA

C = riduzione totale = A-B

D= Calcolo della percentuale totale di difformità: (C/B) *100

DIFFERENZA TRA SUPERFICIE DICHIARATA IN DOMANDA E SUPERFICIE DETERMINATA DURANTE I CONTROLLI	RIDUZIONE DELL'IMPORTO SPETTANTE PER DIFFORMITÀ DI SUPERFICIE
Difformità di superficie inferiore o uguale al 3% e (superficie dichiarata) – (superficie determinata) = inferiore o uguale a 2 ha	Per ogni PLUA, il premio viene calcolato sulla superficie determinata, <u>senza riduzione dell'importo</u>
(superficie dichiarata) – (superficie determinata) = superiore a 2 ha o Difformità di superficie superiore al 3% MA inferiore o uguale al 20%	Per ogni PLUA, il premio viene calcolato sulla superficie determinata e successivamente ridotto di una quota pari a due volte la differenza constatata tra la superficie dichiarata e la superficie determinata
Difformità di superficie superiore al 20% ma inferiore o uguale al 50%	Il premio non viene riconosciuto per il PLUA
Difformità di superficie superiore al 50%	Il premio non viene riconosciuto per il PLUA e inoltre viene irrogata una sanzione supplementare pari all'importo del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata.

	Se tale importo non può essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.
--	---

NB – Ai sensi dell'art. 6 comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, se per un intervento la differenza tra superficie complessivamente dichiarata ai fini del pagamento e la superficie determinata è inferiore o uguale a 0,1 ettari e al 20% della superficie dichiarata, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata.

2.3.1 CASI PARTICOLARI RICONDUCEBILI A CASI DI DIFFORMITÀ DI SUPERFICIE

Il premio NON viene riconosciuto e inoltre vengono applicate le regole sanzionatorie di cui alla tabella del precedente paragrafo 2.3, nei seguenti casi:

- se, durante i controlli in loco nell'ambito del PSP 2023 - 2027, si accertasse per una data superficie che la coltura richiesta a premio dal richiedente è diversa da quella accertata in campo.
- se, durante i controlli amministrativi e in loco nell'ambito del PSP 2023 - 2027, si accertasse per una data superficie una o più irregolarità sui titoli di conduzione delle particelle dichiarate in domanda.

2.4 MANTENIMENTO OGNI ANNO DELLE STESSE SUPERFICIE

Gli impegni di SRA28 sono applicabili ad appezzamenti fissi.

Quando nel corso del periodo di impegno si verificano delle riduzioni di superficie, si applicano le seguenti regole:

- è tollerata una riduzione massima complessiva del 20% di SOI (superficie a premio + superficie non a premio assoggettata comunque all'impegno) accertata, rispetto alla domanda del primo anno di impegno
- nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di SOI, tra quella accertata nel primo anno di impegno e quella accertata nella domanda di pagamento. Si effettua il recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%.
- se la riduzione della quantità di SOI accertata inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade. In caso di appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni tra superfici in aumento e in diminuzione durante il periodo considerato.
- In caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:
 - a. le superfici ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti
 - b. le superfici sono ridotte per cause di forza maggiore.

3. IMPEGNI DI INTERVENTO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ

Ferme restando le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi generali precedentemente illustrati, in caso di mancato rispetto degli impegni e obblighi riportati in tabella, vengono applicate riduzioni ed esclusioni dai premi previsti dal bando dell'intervento SRA28:

AMMISSIBILITÀ	CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA		CONDIZIONALITÀ SOCIALE	IMPEGNI INTERVENTO SRA
Condizioni ammissibilità	Impegni pertinenti di condizionalità	Obblighi di condizionalità rafforzata	Obblighi di condizionalità sociale	Impegni specifici intervento SRA

3.1 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità previste dal bando dell'intervento SRA28 devono essere soddisfatte ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo). Se non sono rispettati i criteri di ammissibilità, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente.

3.2 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA

I beneficiari dell'intervento SRA28 sono tenuti al rispetto degli obblighi di condizionalità rafforzata previsti dal Reg. (UE) 2021/2115.

Per quanto riguarda questi obblighi e le conseguenze relative al mancato rispetto degli stessi, si rimanda al manuale operativo dei controlli di condizionalità di OPR relativi all'anno di riferimento del controllo.

Le eventuali infrazioni riscontrate durante:

- controlli di condizionalità
- controlli di impegni pertinenti di condizionalità
- controlli relativi a RM FIT, RM FERT e RMBA

comporteranno riduzioni del premio di tutte le domande a superficie, a cui si applica la condizionalità, che il beneficiario ha presentato in quell'anno, secondo le regole previste dal manuale operativo dei controlli di condizionalità.

3.3 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ SOCIALE

Per quanto riguarda le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi di condizionalità sociale il riferimento è il DM del MASAF n. 337220 del 28 giugno 2023: *“Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013» recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”*. Tutti gli obblighi di condizionalità sociale vengono indicizzati nel suddetto decreto come di seguito indicato:

Indice	Norma	
	Direttiva (UE) 2019/1152	Decreto legislativo 104/2022
2	Articolo 3 - le condizioni di impiego devono essere fornite per iscritto («contratto di lavoro»).	Articolo 4, comma 1, lettera a)
		articolo 4, comma 1, lettera b)
		articolo 4, comma 1, lettera c)
		articolo 5, comma 1
		articolo 5, comma 2, lettera a)
		articolo 5, comma 2, lettera b)
		articolo 5, comma 2, lettera c)
2	Articolo 4 - Garantire che l'occupazione nel settore agricolo sia oggetto di un contratto di lavoro.	Articolo 4, comma 1, lettera a)
2	Articolo 5 - Il contratto di lavoro deve essere fornito entro le prime sette giornate di lavoro.	Articolo 4, comma 1, lettera a)

2	Articolo 6 - Le modifiche al rapporto di lavoro devono essere fornite in forma scritta.	Articolo 4, comma 1, lettera d)
1	Articolo 8 - Periodo di prova.	Articolo 7
2	Articolo 10 - Condizioni relative alla prevedibilità minima del lavoro.	Articolo 9
1	Articolo 13 - Formazione obbligatoria.	Articolo 11
	Direttiva 89/391/CEE	Decreto legislativo 81/2008
6	Articolo 5 - Disposizione generale che stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.	Articolo 18, comma 1, lettera c)
7	Articolo 6 - Obbligo generale per i datori di lavoro di adottare le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute, comprese le attività di prevenzione dei rischi e la fornitura di informazioni e formazione.	Articolo 29, comma 1
7	Articolo 7 - Servizi di protezione e prevenzione: lavoratori da designare per le attività relative alla salute e sicurezza o ricorso a servizi esterni competenti.	Articolo 17, comma 1, lettera b)
5	Articolo 8 - Il datore di lavoro deve adottare misure per il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori.	Articolo 43, comma 1, lettera a)
		articolo 43, comma 1, lettera e)
4	Articolo 9 - Obblighi dei datori per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e l'attrezzatura di protezione, la registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro.	Articolo 28, comma 2, lettera a)
		articolo 28, comma 2, lettera b)
2	Articolo 9 - Obblighi dei datori per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e l'attrezzatura di protezione, la registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro.	Articolo 18, comma 1, lettera r)
6	Articolo 10 - Fornitura di informazioni sui rischi per la sicurezza e la salute e le misure di protezione e prevenzione.	Articolo 36
3	Articolo 11 - Consultazione dei lavoratori e loro partecipazione alle discussioni su tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute sul luogo di lavoro.	Articolo 18, comma 1, lettera s)
6	Articolo 12 - Il datore deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute.	Articolo 37, comma 1

	Direttiva 2009/104/CE	Decreto legislativo 81/2008
7	Articolo 3 - Obblighi generali volti a garantire che le attrezzature di lavoro siano adeguate al lavoro da svolgere senza compromettere la loro sicurezza e salute.	Articolo 71, comma 1
7	Articolo 4 - Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva e ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata.	Articolo 70, comma 1 e comma 2 (punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'Allegato V, parte II)
6	Articolo 4 - Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva e ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata.	Articolo 70, comma 2 (punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell'Allegato V, parte II)
2	Articolo 4 - Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva e ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata.	Articolo 70, comma 2 (punti dell'Allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) dell'articolo 87, comma 2
7	Articolo 5 - Verifiche delle attrezzature di lavoro: le attrezzature devono essere sottoposte a verifica dopo l'installazione e a verifiche periodiche da parte di personale competente.	Articolo 71, comma 8, lettera a)
		articolo 71, comma 8, lettera b)
7	Articolo 6 - L'uso di attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico deve essere riservato ai lavoratori incaricati e tutte le riparazioni, trasformazioni e manutenzioni devono essere eseguite da lavoratori designati.	Articolo 71, comma 7
3	Articolo 7 - Ergonomia e salute sul posto di lavoro.	Articolo 71, comma 6
7	Articolo 8 - I lavoratori devono ricevere informazioni adeguate e, se del caso, istruzioni scritte per l'uso delle attrezzature di lavoro.	Articolo 71, comma 7, lettera a) in combinato disposto con l'Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012
7	Articolo 9 - I lavoratori devono ricevere una formazione adeguata.	Articolo 71, comma 7, lettera a) in combinato disposto con l'Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012

Dalla sommatoria degli indici attribuiti in tabella a ogni articolo delle regole di condizionalità sociale violato deriva la percentuale di riduzione, come indicato di seguito:

- a) se la sommatoria degli indici è compresa tra 1 e 3, la percentuale di riduzione è pari all' 1 %
- b) se la sommatoria degli indici è compresa tra 4 e 18, la percentuale di riduzione è pari al 3%
- c) se la sommatoria degli indici è compresa tra 19 e 111, la percentuale di riduzione è pari al 5%

Il mancato rispetto degli obblighi di condizionalità sociale, rilevato durante i controlli da parte delle autorità competenti in materia di legislazione sociale e di lavoro, deve essere considerato ai fini del calcolo del premio dell'intervento SRA28, di tutti gli altri interventi SRA, dell'intervento SRB01 e dei pagamenti diretti a norma del Titolo III, capo II del Reg. (UE) 2021/2115, a cui si applica la condizionalità sociale.

4. METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI PREMI RELATIVAMENTE AL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI DI INTERVENTO.

In caso di inadempienze agli impegni dell'intervento SRA28, si applicano riduzioni fino all'esclusione dell'importo richiesto a premio con la seguente modalità di calcolo, in coerenza con quanto previsto dagli art. 12, 13, 14 e dall'allegato 4 "Riduzione per violazione degli impegni connessi alla superficie e agli animali (art.12)" del DM n. 93348 del 26 febbraio 2024.

Ai fini del calcolo delle riduzioni del premio, gli impegni affini sono stati riuniti in gruppi di impegni.

Per identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni e le esclusioni per l'inadempienza riscontrata, ogni impegno dell'intervento SRA28 è stato collegato all'intervento o all'azione, secondo la pertinenza.

L'inadempienza viene valutata rispetto alla Gravità, Entità e Durata (GED).

Alla gravità, entità e durata vengono assegnati i seguenti livelli di infrazione:

- Livello di infrazione Basso = 1
- Livello di infrazione Medio = 3
- Livello di infrazione Alto = 5

Una volta quantificati i livelli di infrazione (1, 3, 5) relativi a gravità, entità e durata (GED) per **ogni impegno** violato, si procede, separatamente, al calcolo del valore medio GED.

Nel caso di inosservanza di più impegni afferenti ad uno stesso gruppo di impegni, per ciascun gruppo di impegni, il valore medio GED ottenuto per un dato impegno violato si somma al valore medio GED ottenuto per tutti gli altri impegni violati appartenenti allo stesso gruppo, per ottenere un unico punteggio arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Il punteggio ottenuto per ogni gruppo di impegni viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di calcolare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione
1,00 ≤ x < 3,00	3%
3,00 ≤ x < 5,00	5%
x ≥ 5,00	10%

Per ciascun gruppo di impegni violato si calcola, in tal modo, la percentuale di riduzione. Poi si sommano le riduzioni calcolate per ciascun gruppo di impegni, previa applicazione di quanto specificato ai successivi paragrafi 4.1 e 4.2, e si giunge a determinare la percentuale di riduzione o esclusione da operare a carico dei montanti riferiti all'intervento/azione.

A titolo esemplificativo, nella seguente tabella si riporta il calcolo delle riduzioni in percentuale da applicare ai diversi montanti.

Impegno o gruppo di impegni	Impegni di intervento SRA	Calcolo GED per infrazione agli impegni di intervento	Media GED dei singoli impegni	Somma medie singoli impegni	% di riduzione cumulativa per impegno e GRUPPO di impegni	Montante a cui si applica la sanzione amministrativa
-----------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	-----------------------------	---	--

IMPEGNO VIOLATO A	Impegno A	G=3, E=1, D=5	3	3+3,66+1=7,66	10%	Azione X
	Impegno A2	G=5, E=3, D=3	3,66			
	Impegno A3	G=1, E=1, D=1	1			
IMPEGNO VIOLATO B	Impegno B	G=1, E=1, D=1	1	1+1=2	3%	Azione X
	Impegno B2	G=1, E=1, D=1	1			
IMPEGNO C	Impegno C1	G=1, E=1, D=1	1		3%	Intervento

La sanzione totale da applicare a un determinato montante è la risultante della somma delle due % di riduzione calcolate separatamente per i gruppi di impegni violati: per il montante "Azione X" la percentuale di riduzione da applicare è pari al 13% dell'importo ammesso a pagamento per il "Azione X"; per il montante "Intervento" la percentuale di riduzione da applicare è pari al 3% dell'importo totale a pagamento per l'"Intervento".

4.1 VIOLAZIONE CONTEMPORANEA DELL'IMPEGNO DELL'INTERVENTO E RELATIVO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ

In caso di accertamento nel corso dello stesso anno civile di inosservanze contestuali di uno o più impegni previsti dall'intervento SRA28, nonché di uno o più impegni pertinenti di condizionalità ad essi chiaramente ricollegabili, al beneficiario è applicata una riduzione, nel corrispondente anno civile, determinata in base al GED, doppia rispetto alle percentuali del 3%, del 5% o del 10% dell'importo ammesso a pagamento per l'intervento SRA28.

OPR informa il beneficiario che, in caso di ulteriore commissione della stessa inosservanza nel corso del residuo periodo di impegno, la relativa infrazione si considera di livello grave, con le conseguenze previste dal successivo paragrafo 4.2.

4.2 RIPETIZIONE DELLE INADEMPIENZE

Si ha la ripetizione di un'inadempienza quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi tre anni a carico dello stesso beneficiario e per lo stesso intervento. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze.

Una violazione si definisce grave quando è ripetuta e i parametri di gravità, entità e durata sono tutti di livello massimo (GED 5-5-5).

Nel caso sia accertata un'inosservanza grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dal pagamento per lo stesso intervento/azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Nel caso di ripetizione di un'inadempienza **non grave**, quando cioè il livello massimo (GED 5-5-5) ricorre una sola volta o non ricorre affatto, al beneficiario è applicata una riduzione, nel corrispondente anno civile, a livello di impegno/gruppo di impegni, determinata in base al GED, doppia rispetto alle percentuali del 3%, del 5% o del 10%, dell'importo ammesso a pagamento per l'intervento in questione (6%, 10%, 20%).

4.3 DECADENZA TOTALE DI UN BENEFICIARIO DALL'INTERVENTO/AZIONE

Un beneficiario dell'intervento SRA28 può decadere dall'intervento e/o dall'azione.

Le inadempienze di cui al seguente punto A) comportano, a seconda dei casi, la decadenza totale dell'intervento/azione interessato dall'infrazione.

Le inadempienze di cui al seguente punto B) comportano sempre la decadenza totale dell'intervento.

A) Rilevazione di una violazione di impegni specifici dell'intervento SRA28:

Le soglie di violazione che comportano la decadenza per il non rispetto di alcuni impegni sono riportate nell'ultima colonna denominata "Montante a cui si applica la sanzione" della "Tabella 1: SRA28 – "Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali" (PSP 2023 - 2027) - valutazione delle inadempienze: impegni".

B) Presenza di una o più delle seguenti casistiche di infrazioni:

1. rilevazione di un'inadempienza grave intesa come ripetizione di una stessa infrazione con i livelli massimi di gravità, entità e durata (art. 14 comma 2, DM n. 93348/2024);

2. rilevazione di prove false presentate dal beneficiario per ricevere il sostegno oppure omissione per negligenza a fornire le necessarie informazioni (art. 14 comma 3, DM n. 93348/2024)
3. in caso di **ostacolo o impedimento** da parte del beneficiario allo svolgimento regolare del controllo in loco previsto nell'ambito del PSP 2023-2027 (art. 3 comma 2, DM n. 93348/2024);
4. perdita di superficie oggetto di impegno, superiore al 20% della superficie accertata con la domanda di sostegno.

In tutti i casi di decadenza totale sopra richiamati il beneficiario, oltre a essere escluso dal premio per l'anno civile dell'accertamento, è soggetto alla restituzione degli importi già erogati.

Inoltre, per le casistiche di cui ai punti B1 e B2 il beneficiario è altresì escluso dal pagamento per lo stesso intervento/azione anche per l'anno civile successivo all'anno dell'accertamento dell'infrazione (art. 14, comma 2 e comma 3 - DM n. 93348 del 26/2/2024).

4.4 RECUPERO DEI PREMI GIÀ EROGATI PER INFRAZIONI DI IMPEGNI

Ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del DM n. 93348/2024, in un dato anno, nel caso di mancato rispetto degli impegni dell'intervento, si procede al recupero dell'aiuto erogato negli anni precedenti, nella stessa misura determinata nell'anno dell'accertamento.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del DM n. 93348/2024, è possibile, tuttavia, decidere di applicare agli anni precedenti un livello di recupero diverso da quello dell'anno di accertamento, o la non applicazione, se l'obiettivo perseguito dall'intervento non è compromesso e il livello di non conformità è diverso o l'inosservanza non è rilevata.

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 del DM n. 93348/2024, non si applicano sanzioni nei seguenti casi:

- a. inosservanza dovuta a un errore dell'organismo pagatore competente o di un'altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario
- b. riduzione non superiore a 100 euro
- c. inosservanza dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116.

5. IMPEGNI SPECIFICI DELL'INTERVENTO SRA28 E IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ

Nella seguente tabella sono riportati gli impegni previsti dal bando per l'intervento SRA28 che sono accorpate per "gruppo di impegni" affini, con i relativi impegni pertinenti di condizionalità, e che sono verificati dai funzionari AFCP durante i controlli in loco nell'ambito del PSP 2023 - 2027.

In caso di mancato rispetto dell'impegno descritto, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di gravità, entità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

Inoltre, si precisa che la sanzione derivante dal non rispetto degli impegni dell'intervento SRA28 viene applicata anche alla corrispondente operazione 8.1.01, qualora gli impegni non rispettati siano comuni.

TABELLA 1: SRA28 – “SOSTEGNO PER MANTENIMENTO DELLA FORESTAZIONE/IMBOSCHIMENTO E SISTEMI AGROFORESTALI” (PSP 2023 - 2027) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: **IMPEGNI**

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE
REALIZZARE LE OPERAZIONI DI MANTENIMENTO CONFORMEMENTE A QUANTO INDICATO NEL "PIANO DI MANTENIMENTO"	Effettuare le cure colturali (es. potature, irrigazioni di soccorso, concimazioni di mantenimento, ecc.) secondo le modalità previste nel piano d'impianto e eventualmente impartite in sede di istruttoria di ammissibilità o durante i controlli.	(5)	(5)	(5)		Intervento/Azione
	Contenere le infestanti sia attraverso lavorazioni superficiali del terreno, sfalci o trinciatura dell'erba o diserbo chimico sulla fila (quest'ultimo è ammissibile solo fino al 4° anno d'impegno) sia attraverso la pulizia del sottobosco	(5) = mancato contenimento delle infestanti nel periodo compreso tra l'anno di presentazione della domanda (anno n) e l'anno n+4 (3) = In tutti gli altri casi	(5) = mancato contenimento delle infestanti nel periodo compreso tra l'anno di presentazione della domanda (anno n) e l'anno n+4 (3) = In tutti gli altri casi	(3)	CGO 7 Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari Corretta modalità di impiego dei prodotti	Intervento/Azione
	Non effettuare il contenimento delle infestanti con il diserbo chimico sulla fila dopo il 4° anno d'impegno.	(3)	(3)	(3)		Intervento/azione

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE
NON MODIFICARE E MANTENERE LA NATURA DEGLI IMPIANTI E DELLE SUPERFICI AMMESSI CON LA DOMANDA DI SOSTEGNO, PER L'INTERO PERIODO DI IMPEGNO	Non cambiare la destinazione d'uso della superficie collaudata					Intervento/Azione <u>decade</u>
	Per le domande di impianti realizzati con l'operazione 8.1.01: dal 7° anno d'impegno, mantenere la densità del popolamento all'interno della medesima classe di densità collaudata con l'operazione 8.1.01					Intervento/Azione <u>decade</u>
	Per le domande di impianti realizzati con l'operazione 8.1.01: durante l'intero periodo di impegno il numero di specie presenti deve essere uguale a quello collaudato					Intervento/Azione <u>decade</u>
	Non effettuare coltivazioni agricole salvo nel caso di colture a perdere per la fauna selvatica	(3)	(3)	(3)		Intervento/Azione
	Non realizzare innesti, tagli di ceduzione, tagli anticipati, potature finalizzate a produzione da frutto	(5)	(5)	(5)		Intervento/Azione
RIPRISTINARE LE FALLANZE	Per le domande di impianti realizzati con l'operazione 8.1.01: Nei primi 6 anni di impegno sostituire le fallanze entro il 31 marzo dell'anno successivo alla morte o deperimento delle piante	(5)	(5)	(3) sostituzione fallanze entro 31/10 dell'anno di domanda (5) In tutti gli altri casi		Intervento/Azione

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE
	Per le domande di impianti realizzati con l'operazione 8.1.01: Invio via PEC della comunicazione della morte o deperimento delle piante all'ufficio competente	(1)	(1)	(1)		Intervento/Azione
NON EFFETTUARE ATTIVITA' DI PASCOLAMENTO	Non effettuare il pascolamento	(1)	(1)	(1)		Intervento/Azione
TENUTA DEL REGISTRO DELLE OPERAZIONI COLTURALI	Presenza del registro delle operazioni colturali per l'intero periodo di impegno	(3)	(5)	(3)		Intervento
	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando per tutto il periodo di impegno	(1)	(3)	(1)		Intervento
MANTENIMENTO DELLE MEDESIME SUPERFICI ²	Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno	1) : Perdita SOI inferiore al 5% (compreso) calcolata sulla SOI accertata al 1° anno di impegno	Segue entità	Segue entità		Azione NB- una riduzione della superficie realizzata > del 20% rispetto alla superficie collaudata comporta la decadenza dell'intera azione

² Con riferimento al mantenimento delle medesime superfici durante tutto il periodo d'impegno, le percentuali di riduzione del GED si applicano anche agli importi erogati negli anni precedenti così come previsto dal CSR Lombardia vigente al capitolo "Interventi a superficie o a capo UBA - aspetti trasversali"

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA	IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE
		<p>(3): Perdita SOI tra il 5% (escluso) e il 15% (compreso) calcolata sulla SOI accertata al 1° anno di impegno</p> <p>(5): Perdita SOI tra il 15% (escluso) e il 20% (escluso) calcolata sulla SOI accertata al 1° anno di impegno</p>				